DEJALEX	Data: 16 ottobre 2014
Testata: Diritto24	Professionisti coinvolti: Alessandro Foti

START UP INNOVATIVE

Start up innovative: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul requisito "alternativo" dell'impiego di personale qualificato

Alessandro Foti, De Berti Jacchia Franchini Forlani | 16 ottobre 2014

Tweet 8 | Consiglia 0 | g+1 0 | Salva in MY

Con la Risoluzione n. 87/E del 14 ottobre 2014, l'Agenzia delle Entrate interviene in relazione ai presupposti per considerare integrato il requisito "alternativo" dell'impiego di personale ai fini della qualifica di una società come start-up innovativa. Questo ai fini di consentirne l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese della Camera di Commercio, e quindi l'accesso alla disciplina di favore.

L'Agenzia delle entrate chiarisce in particolare in quale forma debba concretizzarsi l'impiego di personale qualificato per integrare la percentuale della forza lavoro complessiva richiesta dal legislatore (≥1/3 se lavoratore altamente qualificato, o in alternativa, ≥2/3 se lavoratore in possesso di laurea magistrale). In termini generali, l'Agenzia afferma che ai fini della sussistenza del requisito in parola, il concetto di "forza lavoro" debba essere inteso in senso ampio, rientrando in tale alveo qualsiasi lavoratore che percepisca un reddito di lavoro dipendente ovvero un reddito a questo assimilato. Quanto alla forma o al titolo con cui impiegare il personale qualificato, viene precisato che esso può avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque "a qualunque titolo". In tale prospettiva, l'Agenzia afferma che anche la peculiare figura dei soci-amministratori può rientrare a pieno titolo nell'ambito della "forza lavoro" a condizione che essi siano anche "lavoratori" nel senso che comunque abbiano un impiego retribuito nella società e che ciò avvenga indipendentemente dal titolo o dalla forma dell'impiego stesso e sempre che questo sia diverso da quello organico. Al contrario, non si verificherebbe tale condizione ove si tratti di meri organi sociali, che pur avendo l'amministrazione della società, non sono in essa impiegati. Le medesime considerazioni sono applicabili, secondo l'Agenzia, anche agli stagisti i quali possono essere considerati forza lavoro ma solo se retribuiti. Non possono, invece, essere annoverati tra la "forza lavoro" i consulenti esterni titolari di partita Iva posto che tali figure non sono assimilabili ai dipendenti e/o ai collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto lavorativo.

La Risoluzione, infine, chiarisce che il calcolo per determinare la percentuale della "forza lavoro" complessiva deve essere necessariamente eseguito "per teste" e non in base alla remunerazione.

In buona sostanza, dunque, l'Agenzia conferma quanto già chiarito dal MiSe con il parere del 22 agosto 2014, n. 147538.

CLICCA PER CONDIVIDERE

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Social Network

Lex24, la banca dati modulare per i professionisti del diritto - GUARDA IL VIDEO

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

SOCIAL | CONDIVISI | CLICK 10

Diritto24

Ventiquattrore Avvocato

Milleproroghe, slitta al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia

Codici e Formule

Costituzione
Disposizioni sulla Legge in generale
Codice Civile